



Ente Acque della Sardegna

Ente Abbas de Sardigna



L'Amministratore Unico

Deliberazione n° 24 del 23 GIU. 2016

**Oggetto:** conferimento all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'incarico di resistere in giudizio nantì il Tribunale Ordinario di Cagliari avverso i Decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, pronunciati nell'interesse della , e nell'interesse della notificati all'Enas in data 19/05/2016.

L'anno 2016 il giorno ventitze, del mese di giugno nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Prof. Giovanni Sistu, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 115 del 26.10.2015 Amministratore Unico dell'Ente, per un periodo di due anni con decorrenza dal 3 novembre 2015, su designazione della Giunta Regionale disposta con deliberazione n. 50/21 del 16.10.2015;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTA la propria deliberazione n. 21 del 11.05.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 e il Bilancio di Previsione di Cassa 2016;

VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione;

**Premesso che**

in data 19/05/2016 sono stati notificati all'Ente n. 2 ricorsi per decreto ingiuntivo telematico da parte, rispettivamente, della (ricorso n. , e da parte della (ricorso n. - di seguito

con sede in Assemini (Ca), attraverso i quali le odierne Società ricorrenti intimavano all'Enas il pagamento di somme per interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 derivanti da ritardata esecuzione di obbligazioni assunte con atto transattivo repertorio Enas n. 1091 del 08/07/2014

**Atteso** che nel suddetto atto transattivo siglato tra l'Enas e le due Società sopra richiamate, si fa un generico riferimento alla applicazione di "interessi di legge", per cui appare quanto meno temeraria l'avversa pretesa attrice di voler applicare, invece, i tassi relativi agli interessi di mora di cui alle fattispecie riconducibili alle "transazioni commerciali" ex D.Lgs. n. 231/2002;

**Vista** la nota prot. 12986 del 23/05/2016 trasmessa all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con la quale il Servizio Affari Generali ha ampiamente esposto le ragioni, sul piano strettamente giuridico, della non applicabilità del più volte citato D.Lgs. n. 231/2002 agli atti transattivi ex art. 1965 e ss. C.C., che pertanto non devono essere confusi e/o assimilati alla nozione di "transazioni commerciali" di cui al D.Lgs. 231/2002;

**Considerato** che occorre, comunque, attivarsi con la massima tempestività al fine di scongiurare che l'Ente sia esposto alle conseguenze pregiudizievoli consistenti nel dover riconoscere la debenza degli interessi moratori e delle ulteriori spese di giudizio, come quantificate nei richiamati decreti ingiuntivi dalle Società oppponenti , ed , e che per ciò stesso è necessario respingere, anche in via d'urgenza, ogni avversa pretesa formulata dalle controparti, che si sostanzii nella indebita richiesta di interessi moratori;

**Rilevato** che, pertanto, è necessario formalizzare con specifico atto amministrativo l'incarico all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, affinché si opponga alla esecutività dei predetti decreti ingiuntivi nei termini in cui sono stati formulati,

#### DELIBERA

- o di affidare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, per i motivi sopra esposti, formale incarico per proporre a tutela degli interessi dell'Ente, ogni opportuna azione necessaria per respingere, anche in via d'urgenza, ogni avversa pretesa delle , ed , consistente nella richiesta del pagamento di interessi moratori ex D.Lgs 231/2002, e per riconoscere, in subordine, il pagamento dei soli interessi legali.

La presente deliberazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

L'AMMINISTRATORE UNICO  
GIOVANNI SISTU



Il Direttore Generale ing. Sergio Virgilio Cocciu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

IL DIRETTORE GENERALE  
ING. SERGIO VIRGILIO COCCIU

